

presso lo studio dell'avv.

AMMESSO

AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO;

RECLAMATO

e nei confronti di

e di

con l'intervento del Procuratore Generale

Reclamo avverso la sentenza n. 83/2012, di data 12-17.10.2012, del Tribunale di Udine.

Causa decisa in camera di consiglio all'udienza del 29.5.2013, sulle seguenti conclusioni delle parti:

CONCLUSIONI

dei reclamanti:

Nel merito:

- 1) revocare la dichiarazione di fallimento della società

snc con sede in

nonché dei soci

nato a

residente in Cervignano

co-

dice fiscale

e:

residente in

codice

fiscale

- 2) con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.

del fallimento reclamato:

La scrivente difesa, preso atto delle risultanze dell'attività ispettiva svolta dalla Guardia di Finanza, Compagnia di San Giorgio di Nogaro, di cui all'annotazione di data 2/5 u.s., ritiene di dover far acquiescenza alla richiesta dei ricorrenti in punto revoca della dichiarazione di fallimento della società

e, in relazione ad un tanto, si rimette alla decisione che codesta Ill.ma Corte d'Appello vorrà assumere tanto sul reclamo proposto quanto in ordine alla rifusione delle spese della presente procedura.

del Procuratore Generale:

Chiede che la Corte d'Appello di Trieste, previa verifica della corretta integrazione del contraddittorio con i creditori istanti, voglia accogliere il reclamo, revocando la dichiarazione di fallimento.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 23.11.2012

, in proprio e quale legale rappresentante

della

s.n.c., proponeva reclamo ex art. 18 L.F. avverso la sentenza n. 83/2012, di data 12-17.10.2012 con cui il Tribunale di Udine - su istanza di

:- aveva di-

chiarato il fallimento della
soci illimitatamente responsabili.

e dei

e

Lamentavano i reclamanti che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto sussistenti in capo alla società debitrice i requisiti di fallibilità previsti all'art. 1 L.F.

In particolare, quanto all'attivo patrimoniale, non vi era stato il superamento dell'ammontare complessivo annuo di euro 300.000,00 nei tre esercizi esaminati dal Tribunale, posto che l'attivo patrimoniale nei bilanci per il 2009 ed il 2010 era pari rispettivamente ad euro 217.917,22 e ad euro 252.057,32, mentre il dato indicato nel bilancio per il 2011, pari ad euro 310.395,28, era stato indicato al lordo del fondo di ammortamento e fondo svalutazione crediti, e doveva conseguentemente ritenersi pari ad euro 282.768,27; inoltre, neppure i parametri dei ricavi lordi e dei debiti, anche non scaduti, risultavano superati.

Chiedevano, quindi, revocarsi il fallimento della società e dei soci, con il favore delle spese.

Si costituiva in giudizio il fallimento reclamato, instando per il rigetto del reclamo.

Interveniva in causa il PG, chiedendo disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori istanti ed esperirsi attività istruttoria.

All'udienza del 16.1.2013 la Corte disponeva la notifica del reclamo ai creditori istanti.

Alla successiva udienza del 13.3.2013 la Corte dava atto della ritualità della notifica nei confronti dei predetti, così come del socio.

Acquisita agli atti l'offerta documentazione, con ordinanza di data 13-19.3.2013 la Corte disponeva assumersi informazioni a mezzo della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Udine.

Pervenute le predette informazioni e concesso alle parti termine per note, il reclamo veniva deciso dalla Corte in Camera di Consiglio all'udienza del 29.5.2013, sulle conclusioni riportate in epigrafe.

Il reclamo è fondato.

Invero, dalle risultanze dell'annotazione di Polizia Giudiziaria trasmessa dalla Guardia di Finanza il 2.5.2013 - in atti - emerge che sia i ricavi lordi che i debiti della società nei tre esercizi

precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento sono rimasti costantemente sotto la soglia prevista dall'art. 1 L.F.; quanto all'attivo patrimoniale - inferiore alla soglia dei 300.000,00 euro negli anni 2009 e 2010 - lo stesso per l'anno 2011 è stato indicato in bilancio in euro 310.395,20, dato rispetto al quale la predetta annotazione di P.G. ha rilevato come *"...quantomeno dall'anno 2008... nell'Attivo Patrimoniale confluiscono immobilizzazioni materiali per un valore costante di € 27.050,36 mentre il corrispettivo Fondo Ammortamento Beni Materiali contribuisca alle passività dello Stato Patrimoniale per un valore che cresce dagli € 26.663,33 del 2008 agli € 26.874,41 del 2011"*, rilevando che *"...i fondi di ammortamento rappresentano quanto del conto pluriennale è stato ammortizzato e utilizzato e vanno sempre letti insieme al conto cui si riferiscono. Infatti la differenza fra l'immobilizzazione ed il relativo fondo di ammortamento rappresenta il valore contabile del bene"* e che l'iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni al loro valore contabile, inteso come differenza tra costo storico e fondo di ammortamento - nella fattispecie in esame comportante la rettifica del valore delle immobilizzazioni per l'anno 2011 da € 27.050,36 ad € 175,95 - *"riconderebbe l'unico pa-*

rametro critico sotto la soglia prevista da
310.395,28 a € 283.520,87".

Posto, peraltro, che dalla lettura del bilancio per
il 2011 emerge formalmente il superamento del limi-
te imposto all'attivo patrimoniale, possono nella
fattispecie ritenersi sussistenti le gravi ed ecce-
zionali ragioni che ex art. 92 c.p.c. consentono la
compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Ci-
vile, definitivamente pronunciando sul reclamo pro-
posto avverso la sentenza n. 83/2012 del Tribunale
di Udine, ogni contraria e diversa istanza, ecce-
zione e deduzione disattesa:

1 - accoglie il reclamo e per l'effetto revoca il
fallimento di

e dei soci illimitatamente responsa-
dichiarato

dal Tribunale di Udine con sentenza n. 83/2012;

2 - manda alla Cancelleria per gli adempimenti di
cui all'art. 18 L.F.;

3 - compensa tra le parti le spese di lite della
presente fase processuale.

Così deciso in Trieste il 29.5.2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

(dott. Francesca Mulloni)

(dott. Oliviero Drigani)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Patrone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI ... 09.06.2013

IL Funzionario Giudiziario
Anna Maria Patrone

La presente copia è conforme
all'originale

Trieste, li 09 LUG. 2013



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petros

Anna Maria Petros

WWW.LEGALPAZZURRI.IT